

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 66-5904

Dipendente Dott. Sergio Rolando; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Società CAP S.p.A., ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con lettera del 27 febbraio 2013, il Dott. Sergio Rolando, direttore della Direzione Risorse Finanziarie, chiedeva il rinnovo per l'anno 2013 dell'incarico occasionale di consulenza tecnica in materia di assistenza contabile, amministrativa e fiscale, già autorizzata con dd.g.r. n. 3-11551 dell'8 giugno 2009, n. 20-104 del 24 maggio 2010, n. 25-1743 del 21 marzo 2011 e n. 31-3632 del 28/03/2012, fino a tutto il 31 dicembre 2012, a favore della Società CAP S.p.A. Società mista a partecipazione regionale, confermando l'impegno di circa 10 ore mensili.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dalla Società direttamente al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10, il dipendente Dott. Sergio Rolando, direttore della Direzione Risorse Finanziarie, a prorogare, in parziale sanatoria, fino a tutto il 31 dicembre 2013 l'incarico occasionale di consulenza tecnica, a favore della Società CAP S.p.A. confermando l'impegno di circa 10 ore mensili.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati al dipendente direttamente dalla Società, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)